



SCRITTURA PRIVATA TRA AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA	
PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCIANA CENTRALE E	
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
SERVIZIO DENOMINATO DIMISSIONI PROTETTE FINANZIATO CON FONDI	
PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2	
"INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE",	
Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale",	
Investimento 1.1 sub investimento 1.1.3 E QUOTA LEPS DIMISSIONI	
PROTETTE ANNUALITA' 2021 E 2022	
CUP E24H22000230006 - CIG B1ECC616D7	
*** ***	
Il giorno 23 del mese agosto dell'anno 2024 in Ghedi, via Piazza Donatori di sangue	
7, viene stipulato il presente contratto d'appalto, da valere ad ogni effetto di legge	
tra	
l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, codice fiscale e P.IVA 02987870983,	
con sede legale in Ghedi (Bs), Piazza Donatori di Sangue 7, rappresentata dalla	
Dott.ssa Pedercini Claudia, nata a Chiari (BS) il 30 novembre 1977, C.F.	
PDRCLD77S70C618A, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto	
e nell'interesse dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, che rappresenta	
nella sua qualità di Direttore Generale, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che nel	
prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Stazione Appaltante" e/o	
"Committente".	
E	





IL GABBIANO società cooperativa sociale onlus, c.f. 03043390172 E P.I.	
00700770000 con code logale in Dontovice (DC) via Abeta Cremonocini n. C/0	
00722770989, con sede legale in Pontevico (BS), via Abate Cremonesini n. 6/8,	
rappresentato dal legale rappresentante Dott.ssa Emanuela La Fede, nata a Monti-	
rone (BS) il 12/03/1959, c.f. LFDMNL59C52F680V, in qualità di Vice Presidente del	
CdA della società cooperativa, nel presente atto denominata semplicemente Forni-	
Cun della società cooperativa, nei presente atto denominata semplicemente i omi-	
tore.	
PREMESSE	
a) i Comuni dell'Ambito distrettuale n. 9 hanno costituito un Tavolo zonale di pro-	
grammazione degli interventi definiti nel Piano di Zona approvato con accordo	
di programma ai sensi dell'articolo 19 della L.328/2000;	
b) con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, è stato approvato il Piano	
Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla	
Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, fami-	
glie, comunità e terzo settore", sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e	
marginalità sociale"– Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa	
e Resilienza (P.N.R.R.), che prevede il coinvolgimento - in qualità di soggetti	
attuatori - degli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.).), Il Ministero del Lavoro e delle	
Politiche Sociali, in coerenza con quanto previsto dal succitato Piano Operativo,	
ha pubblicato in data 15 febbraio 2022 l'Avviso pubblico 1/2022 "PNRR - Next	
generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili	
e vulnerabili" per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti	
Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Re-	
silienza (PNRR), con scadenza al 31 marzo 2022. L'Avviso ministeriale defini-	
sce che le risorse del PNRR Missione 5, Componente 2, siano destinate agli	





Ambiti territoriali Sociali (ATS), in qualità di soggetti attuatori ammessi a presen-	
tare domanda di finanziamento dei progetti di intervento per le linee di attività	
previste, prevedendo altresì che i rapporti tra ATS proponente e gli altri soggetti,	
tra cui anche gli enti del Terzo Settore, necessari all'attuazione dei progetti stessi	
siano da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra	
cui il Codice del terzo Settore ex D. Lgs. 117/2017. Le risorse assegnate agli	
investimenti a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in con-	
formità a quanto indicato nell'Avviso ministeriale, sono stanziate per sette linee	
di attività, rispettivamente quattro per l'Investimento 1.1 - Sostegno alle persone	
vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosuffi-	
cienti, una per l'Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disa-	
bilità e due per l'Investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta	
(Centri servizi);	
c) l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Ambito 9 - Bassa Bresciana Cen-	
trale a seguito di esperimento di avviso pubblico per la presentazione di propo-	
ste di intervento da finanziare ha partecipato, in qualità di ente capofila, al bando	
appartenente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5	
"Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità	
e terzo settore Investimento 1.1 sub investimento 1.1.3, finanziato dall'U.E. –	
Next Generation Eu;	
d) a seguito di presentazione della scheda progettuale è stata sottoscritta in data	
27 aprile 2023 la convenzione tra l'Azienda territoriale per i Servizi alla Persona	
Ambito 9 -Bassa Bresciana Centrale e con il Ministero del lavoro e delle Politi-	
 che sociali per l'attuazione del progetto.	
1	





e) con Determinazione n. 63 del 30.05.2024 avente ad oggetto "DETERMINA-	
ZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMI 1 DEL D. LGS.	
36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO DIMISSIONI	
PROTETTE FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 "IN-CLUSIONE	
E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FA-MIGLIE,	
COMUNITA' E TERZO SETTORE", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabi-	
lità e marginalità sociale", Investimento 1.1 sub investimento 1.1.3 E QUOTA	
LEPS DIMISSIONI PROTETTE ANNUALITA' 2021 E 2022" è stata avviata la	
manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da in-	
vitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto.	
f) con Determinazione n. 70 del 18.06.2024 con la quale si è proceduto all'indi-	
zione della procedura di gara con procedura negoziata senza previa pubblica-	
zione del bando di gara ex art. 1 comma 2) lettera b) della Legge n. 108/2021 e	
s.m.i. con adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa de-	
mandando le attività di svolgimento della gara alla C.U.C Area Vasta della pro-	
vincia di Brescia Sezione Valle Trompia.	
g) con Determina Dirigenziale n. 1526 del 17.07.2024 della CUC è stata formulata	
la proposta di aggiudicazione	
h) il soggetto competente, con determinazione n. 94 del 30.07.2024, ha approvato	
la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente il servizio in fa-	
vore dell'operatore economico II Gabbiano soc. coop. Sociale onlus c.f.	
03043390172, con sede legale in Pontevico (BS), via Abate Cremonesini n. 6/8;	
i) la predetta Aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, comma 1	
lett b) del Codice;	





j) l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso	
dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara;	
k) non si applica il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ul-	
tima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dall'art.	
18 – comma 3 – lettera d) del Codice;	
che la Cooperativa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto	
del presente contratto;	
m) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:	
tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non	
diversamente stabilito;	
tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono	
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182;	
tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente	
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.	
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni	
Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi	
richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante	
e sostanziale del presente contratto.	
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
medesimo e nei suoi allegati:	
dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;	
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di	
 diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
 dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati, fatta salva la 	
disciplina derogatoria da detta norma in relazione agli appalti PNRR;	
5	





dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;	
 dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo 	
per la ripresa e la resilienza;	
 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione 	
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato	
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;	
 dal Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 	
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i	
Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n.	
1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.	
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;	
dall'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali,	
tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no	
significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01	
recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un	
danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la	
resilienza";	
■ dai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del	
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di	
genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;	
 dagli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 	
finanziari stabiliti nel PNRR;	
 dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nel Capitolato speciale d'appalto. 	
Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 6	
i	





modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto e dai documenti di	
gara, integranti la succitata determinazione a contrarre, che l'appaltatore	
dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente	
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente	
allegati, i seguenti documenti:	
a) Capitolato speciale d'appalto (Allegato 1)	
b) progetto organizzativo gestionale (Allegato 2);	
c) convenzione PNRR (Allegato 3).	
5. Si rinvia alle definizioni contenute nella parte introduttiva del Capitolato speciale	
d'appalto.	
Art. 2. Oggetto dell'Appalto	
L'appalto ha ad oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare in regime di Dimis-	
sioni Protette rivolto a persone in condizioni di temporanea o permanente limi-	
tazione della propria autonomia, parzialmente autosufficienti e non, ma con il	
maggior aggravio di trovarsi nella condizione di essere dimessi da una struttura	
ospedaliera e che pertanto necessitano di un'assistenza domiciliare immediata	
che li sollevi da momenti di difficoltà, per una durata limitata nel tempo.	
Il tutto come meglio definito nel Capitolato speciale d'appalto.	
3. Il servizio viene svolto presso il domicilio del richiedente. Gli interventi e le	
attività si svolgeranno all'interno dei Comuni facenti parte dell'Ambito 9 – Bassa	
Bresciana Centrale (Comuni di Alfianello – Bagnolo Mella – Bassano Bresciano	
– Cigole – Fiesse – Gambara – Ghedi – Gottolengo – Isorella – Leno – Manerbio	
- Milzano - Offlaga - Pavone del Mella - Pontevico - Pralboino - San Gervasio	
Bresciano – Seniga – Verolanuova – Verolavecchia) e dell'Ambito 10 – Bassa	





Bresciana Orientale (Comuni di Acquafredda – Calcinato – Calvisano –	
Carpenedolo – Montichiari – Remedello – Visano).	
Art. 3. Durata del Contratto	
Il presente contratto ha durata da settembre 2024 al 30.06.2026.	
2. Il Committente redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto,	
anche in contraddittorio con l'Appaltatore.	
3. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per una durata	
complessiva pari all'eventuale proroga che sarà accordata dal competente	
Ministero, fermo l'importo contrattuale nel prosieguo indicato, ai prezzi, patti e	
condizioni stabiliti nel contratto.	
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare	
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di	
sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel	
rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.	
Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e	
adempimenti a carico dell'impresa	
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche	
contenute nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati; detto rinvio è	
necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività	
contrattuali. L'affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali	
con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria del	
committente resa nota all'affidatario per iscritto.	
L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente	
contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni	
tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata	
8	





del presente contratto.	
3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli	
adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo	
carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di	
compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.	
Der le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi	
esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei	
requisiti specificatamente indicati nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta	
tecnica.	
6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative	
in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).	
7. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che	
svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche	
con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei	
alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.	
8. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da	
qualsiasi responsabilità.	
9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare	
immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza	
sull'esecuzione del contratto.	
0	





10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli	
assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e	
amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei	
requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale	
comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta	
modifica.	
11. L'impresa si impegna al rispetto della normativa PNRR, e degli atti	
amministrativi adottati dagli enti istituzionalmente preposti, avuto particolare	
riguardo:	
all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali	
nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione delle attività all'occupazione	
giovanile e femminile (da calcolarsi secondo le modalità di cui alle linee guida	
approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,	
Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021);	
nel caso in cui l'impresa (o il singolo componente del RTI) abbia un numero di	
dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, deve impegnarsi a consegnare	
al committente, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:	
- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della	
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di	
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della	
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e	
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'appaltatore	
dovrà consegnare detta relazione, nel termine suindicato, al Committente	
ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità;	





- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una	
relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge	
e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio	
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione	
di qui al presente comme à trasmosse alle reppresentanze sindeceli	
di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali	
aziendali;	
alle condizionalità PNRR – con riferimento al cronoprogramma ed ai documenti	
Programmatici della Misura (Annex CID, Operational Arrangement e	
Cronoprogramma Procedurale della Misura, ai quali si rinvia dinamicamente) –	
ed il contributo del Bando alle Milestone e ai target della Misura;	
agli ulteriori requisiti PNRR – avuto particolare riguardo al monitoraggio ed al	
contributo programmato al pertinente indicatore comune;	
alla documentazione relativa all'osservanza del principio DNSH;	
ai principi trasversali, avuto particolare riguardo alla parità di genere, alle	
politiche per i giovani ed alle pari opportunità e tutela dei diversamente abili.	
Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi	
L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno	
stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali è determinato in €	
284.884,94 al netto di IVA.	
I costi unitari per l'esecuzione delle prestazioni, come rilevabili dal Capitolato	
speciale d'appalto, sono fissati in € 21,50 per gli interventi di gestione degli	
interventi socioassistenziali per le dimissioni protette; in € 24,00 per la gestione	
degli interventi di gestione dei piani individualizzati di assistenza dei cittadini in	
dimissione protetta.	
Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.	





4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola	
d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
Il costo unitario viene accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie	
indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e	
indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatta eccezione per la sola	
clausola di revisione dei prezzi.	
6. L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del	
servizio i quantitativi presunti sono indicati nel Capitolato speciale d'appalto.	
7. L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle	
prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alle effettive necessità degli	
utenti ed alle loro condizioni di salute, e quindi dall'effettiva attivazione dei servizi.	
Pertanto, i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non	
possono in alcun modo impegnare il Committente, che avrà la facoltà di ordinare,	
secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori servizi	
rispetto a quelli indicati come presunti nei documenti di gara e utilizzati al solo	
fine di stimare l'importo contrattuale ex art. 19 del Codice, senza che	
l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di	
sorta. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma	
negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.,	
essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale"	
presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo	
(solo potenziale) spendibile a essa quantità riferito.	
8. Il prezzo offerto potrà essere riconosciuto ogni qual volta l'aggiornamento ISTAT,	
indicatore FOI, raggiunga la misura del 5%. L'aggiornamento sarà riconosciuto	
nella misura dell'80% della variazione. La data di partenza per il calcolo coincide 12	





con la mensilità nella quale il servizio è attivato in sede di prima applicazione.	
Per ogni eventuale aggiornamento successivo, la data di partenza per il calcolo	
coincide con la mensilità nella quale è stato riconosciuto il primo aggiornamento.	
Gli aggiornamenti si applicano solo per il futuro e non operano in via retroattiva.	
Allorquando in costanza di rapporto intervenga un rinnovo del CCNL di	
riferimento, ove più conveniente e comunque in misura non cumulativa rispetto	
a quanto previsto dal comma 8, potrà essere applicato l'indicatore sintetico delle	
retribuzioni contrattuali orarie pubblicate dall'ISTAT o, in difetto, si potrà	
conteggiare la percentuale di incremento sui minimi salariali rispetto al	
previgente CCNL. Resta ferma la misura minima del 5% ed il riconoscimento	
dell'80% della variazione previsti dal precedente comma 8. Allorquando sia già	
stata riconosciuta la variazione di cui al comma 8, l'aggiornamento di cui al	
presente comma potrà essere riconosciuta solo sulla parte eccedente la misura	
già riconosciuta.	
Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	
Per le modifiche al contratto in fase esecutiva si applica l'art. 120 del Codice.	
2. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del	
contratto" in ordine alle opzioni di proroga, nonché quanto previsto dal	
precedente articolo in ordine alla revisione prezzi.	
Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi	
Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Committente della	
pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del	
pagamento.	
2. In caso di inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti, il Committente, ai	
sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo	





delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che	
verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono	
essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione	
del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico	
di constantà contributiva (DUDO). Detta ritarrata decensi mentanta	
di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere	
fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del certificato di	
verifica di conformità.	
3. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a	
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro	
dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.	
4. Nell'emissione della fattura l'Impresa affidataria dovrà inoltre rispettare la	
disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split	
Payment".	
5. Ogni pagamento è altresì subordinato:	
a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11,	
del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo	
del DE o aprile 2010, 11. 00, convertito con E. 11. 00 del 2010, al 30131 dell'articolo	
31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;	
b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato	
speciale d'appalto in materia di tracciabilità dei pagamenti;	
c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2,	
comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a	
€ 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte del committente, che il	
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla	
notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato,	
il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione	





competente per territorio.	
Non trova applicazione l'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.	
241, per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.	
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere	
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia	
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il	
Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo	
una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.	
8. Fatto salvo quanto sopra esposto, il committente provvederà al pagamento del	
corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento	
contabile, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei	
documenti contrattuali.	
Sono fatte salve le disposizioni derogatorie previsti dalla disciplina di dettaglio	
connesse al contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso.	
Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti	
1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori	
economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi	
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi	
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità	
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo	
di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in	
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il committente sospende	
i pagamenti.	
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:	
15	





a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono	
beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante	
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso	
dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;	
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso	
utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;	
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti	
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni	
tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale	
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.	
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché	
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti	
tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi	
dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.	
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono	
essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di	
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.	
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve	
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP relativo alla gara	
cui si riferisce il presente contratto.	
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge	
n. 136 del 2010:	
a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge	
n. 136 del 2010;	
100	İ





b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei	
capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di	
risoluzione del contratto.	
6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia	
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
informandone contestualmente il committente e la prefettura-ufficio territoriale	
del Governo territorialmente competente.	
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate	
nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi	
titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in	
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di	
declaratoria.	
Art. 9. RUP e referente dell'Appaltatore	
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente contratto assolve tutti i	
compiti previsti dall'art. 15 del Codice e alle funzioni del DEC.	
2. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a	
garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in	
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle	
condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento,	
direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto.	
3. Il Contraente ha indicato nella persona della dott.ssa Eliana Pari il proprio	
referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto	
del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente Contratto.	
Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi	
17	





di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e	
tempestivamente al RUP.	
Art. 10. Verifiche di conformità e controlli	
1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le	
previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle	
scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei	
servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:	
a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti	
nel contratto);	
b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna	
di esse;	
c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;	
d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;	
e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;	
f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte	
dell'Appaltatore.	
Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, di norma	
con cadenza trimestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza	
discrezionalmente decisa dal RUP.	
3. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto	
apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere	
sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP	
per gli adempimenti di competenza.	
4. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito	
stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività	
18	





verificate da parte del committente.	
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà	
eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal	
committente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi,	
la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative	
di cui al presente contratto.	
6. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo,	
l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di	
dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché	
dell'art. 1456 c.c.	
7. Il committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che	
non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni	
contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a	
campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la	
verifica dell'esecuzione contrattuale.	
8. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della	
prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione	
dell'esecuzione.	
9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il committente rilascerà	
il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha	
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto	
all'art. 116 del Codice.	
10. È facoltà del committente di sostituire il certificato di conformità con quello di	
regolare esecuzione.	
Art. 11. Sanzioni	





A garanzia dei corretto e tempestivo adempimento degli oppligni deli Attidatario, ia	
Stazione Appaltante applicherà, qualora si verifichino inadempienze, ritardi, diffor-	
mità e/o mancanza nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel pre-	
sente capitolato, nel progetto presentato in sede di gara, nelle disposizioni impartite	
dagli Uffici di Piano, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior	
danno, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in con-	
formità a quanto previsto dall'articolo 126 del Codice dei Contratti pubblici, alle con-	
dizioni e con le modalità di seguito descritte.	
Della proposta di applicazione delle penali viene data comunicazione all'Affidatario	
il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni,	
sulle quali decide il RUP, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via	
definitiva. La penale può non essere applicata qualora l'Affidatario dimostri che il	
ritardo dell'adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze,	
oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili.	
La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla	
sua applicazione.	
Art. 12. Personale – Norme generali – incompatibilità	
1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte	
le prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto.	
L'appaltatore è obbligato a fornire al committente entro dieci giorni dalla data di	
avvio del servizio il nominativo del Referente del Servizio preposto alla	
sovraintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente	
articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il referente sarà l'interlocutore	
del committente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e	
sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in	





particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza	
del personale dal committente.	
3. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard	
previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta	
tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità	
del servizio.	
4. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato	
nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal	
Capitolato speciale d'appalto e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai	
dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime	
necessarie eventualmente indicate nel Capitolato stesso.	
5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai	
precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha	
la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
6. L'impresa ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione	
dei servizi affidati con il presente contratto sono obbligati, pena la risoluzione	
del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di	
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;	
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e	
ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla	
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto,	
sottoscrizione di dicinarazioni mendaci, con la linna dei presente contratto,	
dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del	
rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di	
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno	
esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o	
esercitato nei suoi confronti, negli utilini tre anni di servizio, poteri autoritativi o	1





negoziali per conto del committente medesimo.	
Art. 13. Disciplina del subappalto	
In relazione alla natura dell'appalto e all'utenza non è ammesso il subappalto. È	
vietata la cessione, anche parziale, del contratto.	
Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del	
contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore	
stesso quanto del committente e di terzi, nell'esercizio della propria attività in	
dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative	
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite	
da parte di terzi.	
2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata	
del contratto, una polizza RCT/RCO con massimali ritenuti adeguati, comunque	
non inferiori ad Euro 3.000.000,00.	
3. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni	
causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia	
un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla	
mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.	
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o	
non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al	
precedente capoverso.	
5. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena	
operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto	
con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto	
salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
Salve repolition del maggior danno subito.	





Art. 15. Garanzia definitiva L'Appaltatore ha costituito idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, mediante polizza numero 440378936 in data 08.08.2024 rilasciata dalla società/dall'istituto Agenzia Brescia Triumplina di Generali Italia S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), per un importo di euro 14.244,25, in relazione alla quale si applica quanto previsto dall'art. 117 del Codice. Art. 16. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore 1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà, in ogni caso, sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. 2. Il contratto potrà, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, il Committente ha la facoltà di comunicare alla controparte, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'appaltatore è tenuto al risarcimento del danno.

4. Rilevano altresì le seguenti condizioni di risoluzione espressa:





a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei	
requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, nonché per	
l'aggiudicazione della procedura e la stipula del contratto stesso e per lo	
svolgimento delle attività ivi previste;	
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino	
positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi	
l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;	
c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.	
n. 231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche	
Amministrazioni;	
d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal	
Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto	
previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000;	
e) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla	
misura del 20% (venti per cento) del valore del contratto;	
f) in caso di mancata copertura assicurativa;	
g) in caso di interruzione del servizio non giustificata o non previamente concertata;	
h) in caso di violazione dei patti e delle condizioni contrattuali che comportino	
l'interruzione per più di dieci (10) giorni del servizio aggiudicato;	
i) in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal	
CCNL applicato, ovvero in caso di personale non qualificato;	
j) in caso di accertata negligenza nell'esecuzione delle prestazioni di gravità tale	
da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto ovvero la cessione a qual-	
siasi titolo del contratto e/o dei servizi affidati, anche se derivanti da cessione di	
ramo d'azienda o subappalto non autorizzato;	
<u> </u>	





k) in caso di gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul	
lavoro da parte dell'impresa affidataria;	
in caso di cessazione dell'attività ovvero dichiarazione di fallimento o di concor-	
dato preventivo del concorrente e/o di una delle imprese raggruppate;	
m) in caso di abbandono del servizio;	
THE THE COST OF TH	
n) ogni qualvolta nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la com-	
pagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura	
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.	
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,	
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p.	
o) in caso di emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento defini-	
tivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause	
ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;	
p) in caso di violazione delle disposizioni in materia di formazione del personale,	
di cui al presente Capitolato speciale d'appalto;	
и си агргезепте Сартовто зрестате и аррапо,	
q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nella	
documentazione di gara.	
In tali eventualità il Committente, senza bisogno di assegnare previamente	
alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, il contratto per grave	
inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.	
1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con	
1000 del codice civile, previa diciliarazione da contambarer di apparatore con	
P.E.C., fermo il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa.	
2. Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del	
D.Lgs. n. 36/2023.	
Art. 17. Recesso	
25	





Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art	
123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	
In caso di recesso unilaterale dell'ente affidante, l'impresa affidataria avrà diritto solo	
·	
al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, senza	
che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa vantare diritti a	
compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.	
In caso di recesso, l'Amministrazione darà motivato preavviso all'Appaltatore al-	
meno 30 giorni prima, con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.	
In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a	
risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza	
di prezzo conseguente al nuovo affidamento.	
Art. 18. Obblighi di riservatezza	
I dati personali dovranno essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.	
Il Committente, titolare del trattamento dei dati designa l'appaltatore responsabile	
del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessaria-	
mente acquisirà.	
L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite	
dall'Amministrazione e alle prescrizioni normative, in particolare:	
dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del	
servizio affidato;	
l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza	
è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle	
e necessaria e sumciente per rorganizzazione dei servizi, innitatamente ane	
operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica delle persone disabili	
che fruiscono del servizio;	
non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;	
20	





 non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del 	
contratto;	
 tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli 	
uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza	
contrattuale;	
dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso	
secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i.	
Per quanto attiene ai dati relativi all'appaltatore si specifica che:	
le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l'individuazione del soggetto	
cui affidare l'appalto in oggetto;	
■ le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono	
strettamente alla procedura di gara e alla gestione del contratto;	
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere del	
concorrente qualora intenda concorrere ed eventualmente aggiudicarsi l'appalto.	
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:	
il personale interno all'Amministrazione coinvolto nel procedimento;	
■ i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990	
L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in	
conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali, anche imputabili a volontari,	
associati, dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di	
riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto,	
restando salvo ed impregiudicato il diritto del Commitente al risarcimento degli	
eventuali danni alla stessa cagionati.	
Art. 19. Trattamento dei dati personali	
Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai	
27	





principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati	
personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da	
norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al	
l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di	
sicurezza adeguato.	
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti	
e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia	
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da	
un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati	
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del	
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del	
Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali	
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di	
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,	
o di adire le opportune sedi giudiziarie.	
4. Il committente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per	
l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato	
nell'informativa resa nella lettera d'invito.	
5. Nei rapporti esterni l'appaltatore si impegna ad osservare le seguenti	
disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per	
conto del committente quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento	
delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della	
normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti	
dell'utenza servita.	
don dioniza doi vita.	





6. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la	
sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di	
dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza	
specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure	
tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei	
dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.	
7. L'appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati	
Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che	
saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno	
nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di	
sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al	
minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica,	
divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche	
accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle	
finalità della raccolta.	
8. L'appaltatore si impegna a:	
non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o	
indirettamente, la violazione da parte del committente o comunque del Titolare	
del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;	
■ trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella	
misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme	
in materia di Trattamento dei Dati Personali;	
adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire	
la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo	
indicativo e non esaustivo:	
~	





- incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);	
- ogni violazione delle Misure di sicurezza;	
tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.	
L'appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile	
della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti	
di riferimento tempestivamente al committente	
10. L'appaltatore si impegna altresì a:	
■ trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;	
garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito,	
corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5	
e ss. del GDPR;	
garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività	
del Contratto;	
garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del	
presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un	
adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da	
parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati	
personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni	
contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;	
 collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle 	
istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-	
23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di	
rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione	
del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un	
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;	
30	





adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per
conto del committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del
GDPR;
assistere e collaborare pienamente con il committente nel garantire il rispetto
degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
richiedere autorizzazione al committente allorquando intenda avvalersi di Terzi
Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.
11. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e comunque
anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare,
l'appaltatore s'impegna a:
garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso
di incidente fisico o tecnico;
operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia
delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento;
adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove
esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);
garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati
Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.
12. L'appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente
24





ottenuto autorizzazione scritta dal committente.	
13. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi	
autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al	
limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o	
l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto	
o permesso dalla legge applicabile.	
14. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al	
Trattamento dei Dati l'appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché	
cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente	
disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.	
15. L'appaltatore manleverà e terrà indenne il committente da ogni perdita,	
contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in	
termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle	
Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati)	
comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti	
e/o Terzi autorizzati.	
16. Resta inteso che il committente potrà imporre misure ulteriori, idoneamente	
formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.	
Art. 20. Spese contrattuali, imposte, tasse	
1. È a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, calcolata sulla base di quanto	
previsto dall'art. 18, c. 10 del Codice, se dovuta.	
2. Sono per intero a carico dell'Appaltatore altre spese del presente atto, copie	
occorrenti, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro.	
 3. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è	
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale	
22	





d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.	
Art. 21. Foro esclusivo	
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla	
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in	
via esclusiva il Foro di Brescia.	
Per l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona	
Pedercini Claudia	
(firmato digitalmente)	
Per II Gabbiano soc. coop. sociale onlus	
La Fede Emanuela	
(firmato digitalmente)	
33	